



Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantionali e ai politecnici federali

Modifica del 9 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2011¹ concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantionali e ai politecnici federali è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantionali e ai politecnici federali

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei titolari dei seguenti attestati alle università cantionali e ai politecnici federali:

- a. attestato federale di maturità professionale;
- b. attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale.

Art. 2 cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ L'esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.

¹ RS 413.14

² L'attestato di superamento dell'esame complementare, assieme all'attestato federale di maturità professionale o all'attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. ...

Art. 6 cpv. 2

² La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

II

L'ordinanza del 3 novembre 2010² sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. d, parte introduttiva

¹ Le tasse d'esame sono stabilite come segue:

- d. per l'esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

² RS 172.044.13